



COMUNE DI ALBARETO

Medaglia d'Argento al Valor Militare per Attività Partigiana

(Provincia di Parma)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 16 Del 30-04-2024

Oggetto: TARI 2024: APPROVAZIONE TARIFFE - SCADENZE

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di aprile alle ore 16:06, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione D'urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

RICCOBONI DAVIDE	P	SABINI LUCIANO	P
D'ADDETTA FEDERICA	P	ZAMPICININI GIOVANNA	P
GATTI GIOVANNI	P	ZECCA MICHELE	A
MAZZA ELISA	P	TAMBINI CARMEN	P
STELLA NICHOLAS	A	DELPIPPA OPPICI PAOLO	A
COPPOLA LUIGI	A		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor RICCOBONI DAVIDE in qualità di SINDACO con l'intervento del Segretario Comunale TORELLI AGNESE, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura della verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U. n. 267/2000).

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MAZZA ELISA
ZAMPICININI GIOVANNA
TAMBINI CARMEN

Oggetto: TARI 2024: APPROVAZIONE TARIFFE - SCADENZE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, commi da 639 a 703, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito la TARI, Tassa Rifiuti;

DATO ATTO ALTRESÌ che la Legge 27.12.2019 n.ro 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” al comma 738 dell'art. 1 recita “*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783*”;

RICHIAMATI i commi dal 641 al 668 e dal 681 al 691 della Legge 147/2013;

CONSIDERATO che:

- la TARI, ai sensi dei commi 642, 650 e 651, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.ro 158;
- gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 654);
- tra le componenti del costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) (comma 654 bis);
- la Tari deve essere applicata e riscossa dal Comune e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33 bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (comma 655);
- le tariffe della TARI sono determinate sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n.ro 158 del 27 aprile 1999 (cosiddetto metodo normalizzato), come già utilizzato a partire dal 2013 per la definizione della TARES e dall'apposito regolamento comunale, con integrazione del nuovo metodo tariffario MTR previsto da ARERA delibera 443/2019, ora deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ;
- in alternativa (vedasi comma 652), si può commisurare la tariffa sulla base del principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, ma il Comune di Albareto non dispone di sistemi di misurazione puntuale di conferimento di rifiuti da parte delle singole utenze;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 682 della L. 147/2013 prevede che il Comune determini la disciplina per l'applicazione della TARI, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

RICHIAMATE in particolare:

- la deliberazione n. 443/2019 di ARERA che ha introdotto il nuovo Metodo Tariffario (MTR - Allegato A della delibera 443/2019), il quale delinea il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01.01.2020, ed in particolare l'art. 6 che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal Gestore sia poi validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA, che verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la deliberazione n. 52/2020 di ARERA: "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente";
- la deliberazione n. 238/2020 di ARERA "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19;
- la deliberazione n. 493/2020 di ARERA "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";
- la deliberazione n. 138/2021 di ARERA "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la deliberazione n. 363/2021 di ARERA "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la determinazione n. 2 del 04.11.2021 di ARERA "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione n. 386/2023/R/rif ARERA recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" con cui è stato stabilito che a partire dall'anno 2024, si applicano le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- la deliberazione n. 387/2023/R/rif ARERA "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";

- la deliberazione n. 389/2023/R/rif recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”, con cui vengono definite le regole e le procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”;
- la Determina 2023 1/2023 – DTAC recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif”;

RILEVATO che dopo aver quantificato con il metodo MTR-2 la determinazione delle entrate relative alle componenti di costo variabile e di costo fisso, si opera una continuità con la normativa previgente, continuando ad utilizzare il metodo normalizzato definito dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158, per la determinazione delle tariffe, a cominciare da alcuni parametri, tra cui:

- la suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche;
- la determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1 a, 1 b, 2, 3 a, 3 b, 4 a e 4 b del D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
- i valori economici sono quelli contenuti nel piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) per il periodo 2022-2025, redatto avendo come riferimento, per l’anno 2023, i valori a consuntivo per l’annualità a – 2 , aggiornati in base alla media dell’indice mensile ISTAT, come indicato al punto 7.2 del MTR-2;

ATTESO che, quindi, il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente territorialmente competente (ATERSIR) per la sua validazione, il quale assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF ed i corrispettivi del servizio. ARERA, in seguito, verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa approva o può proporre modifiche;

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

DATO ATTO che il Comune di Albareto con delibera n. 50 del 28.12.2023 ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 (ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E RELATIVI ALLEGATI);

RILEVATO tuttavia che l’art. 3, comma 5-quinquies della del Decreto Legge n. 228 del 30.12.2021, convertito in Legge 25.02.2022 n. 15 (conversione Milleproroghe) in deroga all’art. 1, comma 683 della Legge 147/2013, stabilisce che a decorrere dall’anno 2022 i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RILEVATO altresì che l’art. 13, comma 5 bis del Decreto Legge n. 4 del 27.01.2022, convertito in Legge 28.03.2022 n. 25 prevede che, in virtù delle proroghe di legge di approvazione dei bilanci degli enti locali, nel caso in cui il bilancio di previsione sia stato approvato, eventuali modifiche a tariffe e aliquote possono essere apportate in occasione della prima variazione;

VISTO che il Consiglio d'Ambito ha approvato definitivamente il piano economico finanziario del Comune di Albareto con delibera n. 28 del 05.04.2024, recante all'oggetto "Predisposizione dei piani economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 dei comuni del bacino territoriale della provincia di Parma gestiti da Iren Ambiente S.p.a., e, per il 2024 dei Comuni di Albareto, Bardi, Bore Bedonia e Berceto ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. b) e c) L.R. 23/2011 e della deliberazione Arera 363/2021/R/RIF come integrata dalla deliberazione ARERA 389/2023/R/RIF";

RILEVATO che, dal Piano Economico Finanziario (PEF) 2024 validato si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 345.197,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2024;

DATO ATTO che è confermata l'applicazione della TEFA (art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38 bis D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) fissata dalla Provincia nella misura fissa del 5%, sull'importo del tributo commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla TARI;

VISTO che, in osservanza della Delibera 386/2023/R/rif ARERA, Allegato A alla predetta delibera, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che non trovano applicazione diretta all'interno del Piano Economico Finanziario, non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, bensì vengono inserite in fase di elaborazione della bollettazione e saranno destinate direttamente alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA):

- a) UR1,a, pari a € 0,10, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
- b) UR2,a, pari a € 1,50, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.

PRESO ATTO di dover procedere alla deliberazione delle tariffe della TARI;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ATERSIR) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

RICORDATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021 e n. 1/2023 di ARERA;

- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alle predette determine;
- la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall’Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

RICHIAMATA delibera di Consiglio Comunale in data odierna n. 15 recante all’oggetto “TARI - AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2024-2025”;

RICHIAMATI:

- il vigente regolamento della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29.03.2021 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento per la pratica del compostaggio domestico, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 05.06.2023 e recante all’oggetto “TARI 2023: APPROVAZIONE TARIFFE - SCADENZE”;

RICORDATO che i coefficienti Kd minimi e massimi di riferimento non sono quelli del DPR 158/1999, ma quelli deliberati dai Comuni nel 2019 in attuazione della facoltà prevista dalla norma (articolo 1, comma 652 della Legge 147/2013, come modificato dall’art. 57 bis del DL. 124/2019), ovvero di aumentare o diminuire i valori minimi e massimi di riferimento del 50%, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28.12.2018;

VISTO il prospetto dei costi da sostenere per il 2024 (Vedi Allegato A);

RITENUTO approvare i coefficienti per la modulazione delle tariffe, come di seguito indicato:

Coeff. per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche			
Cod. uso	Descrizione tariffa	KA applicato Coeff. adattamento per superficie <i>(per attribuzione parte fissa della tariffa)</i>	KB applicato Coeff. proporzionale di produttività <i>(per attribuzione parte variabile della tariffa)</i>
1.1	Un componente	0,84	0,60
1.2	Due componenti	0,98	1,60
1.3	Tre componenti	1,08	1,85
1.4	Quattro componenti	1,16	2,25

1.5	Cinque componenti	1,24	3,00
1.6	Sei o più componenti	1,30	3,50

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche			
Cod. uso	Descrizione tariffa	KC applicato Coeff. potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KD applicato Coeff. di produzione Kg/m.anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	0,51	4,20
2.2	Campeggi, distributori carburanti	0,80	6,55
2.3	Stabilimenti balneari	0,63	5,20
2.4	Esposizioni, autosaloni	0,30	2,50
2.5	Alberghi con ristorazione	1,07	8,79
2.6	Alberghi senza ristorazione	0,80	6,55
2.7	Case di cura e riposo	0,95	7,82
2.8	Uffici, agenzie	1,13	9,30
2.9	Banche ed istituti di credito e studi professionali	1,13	9,30
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta	1,11	9,12
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, parrucchiere, estetista)	1,04	8,50
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettruoato	1,16	9,48
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,50
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,92
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	29,82
2.17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	1,76	14,43
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
2.20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante	6,06	49,72
2.21	Discoteche, night club	1,64	13,45
2.22	Agriturismo senza ristorazione	0,75	6,50
2.23	Agriturismo con ristorazione	1,05	8,75

VISTA la proposta delle tariffe da applicare per l'anno 2024 sulla base dei costi e dei coefficienti di cui sopra;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 sulla presente proposta di deliberazione i richiesti pareri, allegati in atti all'originale, e resi come di seguito riportato:

- in ordine alla regolarità tecnica e contabile: parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Corrado Bianchinotti;

VISTO l'art. 42 secondo comma lett. b (venendo in considerazione un piano finanziario);

Il Sindaco premette che le tariffe sono distinte tra utenze domestiche e non domestiche e sono modulate sulla base del DPR 158/1999 e metodo MTR-2 di ARERA come previsto dalla Legge e conferma che il Comune di Albareto mantiene, anche per quest'anno, i coefficienti di calcolo delle singole categorie, tra la fascia minima e la fascia media;

TUTTO ciò premesso;

CON n. SETTE voti favorevoli, espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. SETTE (SEI Consiglieri ed il Sindaco);

DELIBERA

- **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI PRENDERE ATTO** del Piano Economico Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato in seduta odierna per il biennio 2024-2025;
- **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2024, come risultanti dalle tabelle di cui allegati B e C, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui si genererà un gettito pari ad € **345.197,00**;
- **DI DARE ATTO ALTRESI'** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo, e calcolate tenendo conto del piano finanziario, hanno effetto dal **01.01.2024**;
- **DI STABILIRE** che per il versamento della Tari per l'anno 2024 le rate sono due le cui rispettive scadenze previste sono: in acconto il 31.07.2024 e saldo a conguaglio il 01.12.2024, unica soluzione il 31.07.2024;
- **DI DARE ATTO** che alle tariffe approvate, si applica il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) spettante alla Provincia di Parma, nella misura del 5% e che, tale tributo, dal 01.07.2020 viene già riversato a monte e non è più dovuto il trasferimento da parte del Comune;
- **DI DARE ATTO** altresì che dal 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore rifiuti urbani, di cui deliberazione ARERA 386/2023/R/RIF e quantificate come segue:
 - UR1,a, pari a € 0,10, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
 - UR2,a, pari a € 1,50, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;
- **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della

pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Successivamente,

DELIBERA

ALTRESI', con votazione separata, con voti favorevoli n. SETTE, (SEI Consiglieri ed il Sindaco), espressi per alzata di mano dai n. SETTE Consiglieri presenti e votanti, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'Art.49 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n°267

Il Responsabile del Servizio interessato
f.to Bianchinotti Corrado

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'Art.153, comma 5 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n°267

Il Responsabile del Servizio interessato
f.to Bianchinotti Corrado

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to RICCOBONI DAVIDE

IL Segretario Comunale
F.to TORELLI AGNESE

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 509 Albo On Line

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni, aventi effetto di pubblicità legale;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO lo Statuto Comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69).

Albareto, li 29-05-2024

ADDETTO PUBBLICAZIONE
f.to ELISA MOLINARI

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

✓ Ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 c. 1 del D.lgs. 267/2000.

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diventa esecutiva il 08-06-2024

✓ Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art. 134, comma 4 della Legge n. 267/2000.

Albareto, li 29-05-2024

IL Segretario Comunale
F.to AGNESE TORELLI

Per copia ad uso amministrativo.

Albareto, li 29-05-2024

IL Segretario Comunale
F.to AGNESE TORELLI